



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Carlo	CELANI	Consigliere Relatore
Florenzo	STORELLI	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio a mezzo videoconferenza, ha emesso la seguente

DECISIONE

sui reclami ex art. 2 lett. f) Regolamento Giunta Nazionale CONI (prot. nn. 2022/312 e 2022/321), promossi

DA

ing. Alessandro Falez, residente in Roma, Via del Governo Vecchio n. 25, tessera F.I.S.I. n. 5486 e dott. Angelo Dalpez, residente in Peio, fraz. Cogolo, Via Alcide de Gasperi n. 18, tessera F.I.S.I. n. 3028, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli del Foro di Roma

E

Sig. Stefano Maldifassi, residente in Milano, Via Fortezza n. 44, tessera F.I.S.I. n. 160881, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Laura Guardamagna del Foro di Milano e Massimiliano Valcada del Foro di Savona

RECLAMANTI

FISI
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



CONTRO

F.I.S.I.- Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del Presidente in carica Sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Diotallevi del Foro di Terni

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

Sig. Flavio Roda, domiciliato a Milano, presso la Federazione Italiana Sport Invernali, in Via Piranesi n. 46, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Apollonio del Foro di Terni

CONTROINTERESSATO

per la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 8/2022 in data 22 settembre 2022, resa tra le parti, comunicata in pari data e successivamente pubblicata ex artt. 13 e 14 del R.G.S., di rigetto dei ricorsi ex art. 2 lett. d) Regolamento Giunta Nazionale CONI proposti dai Sigg.ri ing. Alessandro Falez e dott. Angelo Dalpez, congiuntamente, nonché dal Sig. Stefano Maldifassi, volti ad ottenere la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di Presidente federale F.I.S.I. del Sig. Flavio Roda, attuale Presidente federale, alle prossime elezioni che si terranno in data 15 ottobre 2022, con ogni conseguente provvedimento.

Visto il reclamo ex art. 2 lett. f) Regolamento Giunta Nazionale CONI promosso congiuntamente dall'ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez in data 24 settembre 2022 (prot. n. 2022/312) ed i relativi allegati.

Visto il reclamo ex art. 2 lett. f) Regolamento Giunta Nazionale CONI promosso dal sig. Stefano Maldifassi in data 26 settembre 2022 (prot. n. 2022/321) ed i relativi allegati.



Viste le controdeduzioni ex art. 2 lett. f) ed i relativi allegati, depositate dalla F.I.S.I. in data 27 settembre 2022 (prot. n. 327/2022) verso il reclamo congiunto dell'ing. Alessandro Falez e del dott. Angelo Dalpez, nonché la memoria depositata dalla stessa in data 28 settembre 2022 (prot. n. 329/2022) verso il reclamo promosso dal Sig. Stefano Maldifassi.

Viste le controdeduzioni ex art. 2 lett. f) ed i relativi allegati depositate, a sua volta, dal Sig. Flavio Roda in data 27 settembre 2022 (prot. n. 326/2022) nei confronti del reclamo proposto dall'ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez, nonché la memoria in data 28 settembre 2022 (prot. n. 328/2022) verso il reclamo depositato dal sig. Stefano Maldifassi.


Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del 30 settembre 2022 il Consigliere avv. Carlo Celani.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In conseguenza della pubblicazione sul sito internet della Federazione delle candidature alle cariche federali per l'assemblea ordinaria elettiva del 15 ottobre 2022, i ricorrenti Sigg.ri Alessandro Falez e Angelo Dalpez, congiuntamente, e il Sig. Stefano Maldifassi, hanno presentato innanzi al Tribunale Federale separati ricorsi avverso la candidatura del Sig. Flavio Roda ai sensi dell'art. 2 del Regolamento della Giunta Nazionale CONI, domandandone la declaratoria di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di Presidente federale F.I.S.I.

A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno invocato la Legge 11 gennaio 2018, n. 8 a modifica del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali. In base all'interpretazione fornita dagli stessi, il Sig. Flavio Roda, Presidente



uscente, avrebbe violato la disposizione contenuta nell'art. 2 della norma sopra menzionata, in forza della quale il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Tale considerazione veniva fatta sulla base della possibile rielezione del Sig. Flavio Roda, che porterebbe lo stesso ad essere investito di un quarto mandato, essendo stato eletto nel quadriennio olimpico 2010/2014 e per i due quadrienni olimpici successivi.

I ricorrenti hanno altresì argomentato circa la nullità, disapplicazione/annullamento delle norme contenute nello Statuto Federale (art. 48.4) e nel R.O.F. (art. 46.6), in punto disciplina relativa alla nomina del Presidente Federale, assumendo la contrarietà delle norme regolamentari con quanto dettato dalla sopracitata normativa statale del CONI, nella parte in cui si precisa come impedimento alla candidatura il limite di aver rivestito tre *interi* mandati quadriennali.

La rilettura sistematica delle norme regolamentari in rapporto alla sovraordinata fonte statale ha portato gli stessi ricorrenti a domandare, in via subordinata, la nullità, o comunque l'annullamento/disapplicazione delle modifiche del R.O.F. introdotte con delibera del 4 maggio 2022 da un Consiglio federale *in prorogatio*, adducendo altresì il fatto che tale tipo di modifica doveva essere considerata come attività di straordinaria amministrazione, con la conseguenza che, difettando il presupposto dell'urgenza, la modifica avrebbe dovuto considerarsi viziata per carenza di potere.

In data 19 settembre 2022 è pervenuta memoria del Sig. Flavio Roda, nella quale è stata eccepita in rito l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso presentato per carenza di giurisdizione o incompetenza del Tribunale Federale, chiamato a giudicare una controversia che implica la delibazione di un presunto contrasto tra norme dell'ordinamento



statale e dell'ordinamento sportivo. Inoltre, nella memoria è stata evidenziata l'assenza di ragion d'essere della medesima impugnazione della candidatura, data la correttezza dell'attività di formazione e pubblicazione della lista dei candidati da parte della Federazione, svolta in ossequio alle norme contenute nello Statuto Federale e nel R.O.F., che disciplinano tale procedimento.

Sempre in data 19 settembre 2022 è pervenuta anche la costituzione della F.I.S.I., allegando la correttezza del proprio operato in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti di eleggibilità, come dichiarati dal candidato Sig. Flavio Roda, secondo quanto disciplinato dallo Statuto federale e dal R.O.F.

Il Tribunale Federale, in composizione collegiale, previa riunione dei ricorsi in unico procedimento, ha rigettato le relative domande, ritenendosi comunque incompetente in ordine alla domanda di nullità/annullamento/disapplicazione delle modifiche al R.O.F. (introdotta dalla delibera del Consiglio federale del 4 maggio 2022), in quanto le stesse erano state approvate con delibera della Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI. Il Tribunale ha ritenuto rientrare nei compiti di tale organismo del CONI il vaglio di merito sulle modifiche regolamentari operate dal Consiglio federale, difettando, conseguentemente, gli Organi Federali di Giustizia di simile sindacato sulla validità/applicazione della fonte regolamentare.

Assunta, dunque, per effetto della previa verifica della Giunta Nazionale CONI, la legittimità delle modifiche introdotte nell'art. 46.6 del R.O.F., il Tribunale ha ritenuto, anche argomentando in ragione della rapidità e sommarietà del rito previsto dal Regolamento, dover vagliare la sussistenza dei profili di candidabilità ed eleggibilità del Sig. Flavio Roda, contestati dai ricorrenti, proprio alla stregua della normativa regolamentare.

Da qui, ovvero muovendo anche dal tenore testuale dell'art. 46.6 del R.O.F., il Tribunale


5


Federale ha ritenuto che il Sig. Flavio Roda non abbia ancora svolto interamente tre mandati quadriennali, non trovandosi dunque nella condizione di veder esclusa la propria candidatura per le elezioni del prossimo quadriennio olimpico indette per il 15 ottobre 2022.

In conclusione, ritenuto che la candidatura del Sig. Flavio Roda sia avvenuta nel rispetto della normativa federale, non sussistendo alcun tipo di conflitto tra le sovraordinate normative statali e settoriali rispetto allo Statuto Federale ed al R.O.F., con decisione pronunciata in data 22 settembre 2022, comunicata in pari data, il Tribunale Federale ha concluso per il rigetto totale dei ricorsi presentati, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.

In data 24 settembre 2022 hanno interposto reclamo innanzi alla Corte Federale d'Appello l'ing. Alessandro Falez ed il dott. Angelo Dalpez, ritenendo la pronuncia di prime cure contraddittoria e giuridicamente inconsistente, soprattutto laddove la stessa ha ritenuto di affrancarsi dal principio affermato a chiare lettere dal Collegio di Garanzia in sede consultiva (cfr. parere n. 6/2018), riguardo la rilevanza, ai fini del computo del limite dei tre mandati, anche di quello avente una durata inferiore ai quattro anni.

In data 26 settembre 2022 ha parimenti proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale il Sig. Stefano Maldifassi. Tale reclamo segue la medesima tesi proposta dall'ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez nella parte in cui individua una violazione, nonché falsa applicazione del principio di gerarchia delle fonti e delle funzioni nomofilattiche del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di interpretazione degli artt. 48.4 dello Statuto FISF e 46.4 del R.O.F. da parte dello stesso Tribunale. In particolare, entrambe le difese insistono nel ravvisare un vizio logico addotto nelle motivazioni di rigetto delle iniziative presentate.

In data 27 settembre 2022, sono state depositate controdeduzioni da parte della F.I.S.I. in

 6

relazione all'impugnazione proposta dall'ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez, nelle quali la Federazione precisa di non intendere assumere alcuna posizione, né svolgere alcuna considerazione sui motivi enunciati da parte reclamante, rimettendo ogni valutazione nel merito a codesto Collegio.

Con memoria depositata in pari data avverso il medesimo reclamo, si è rispettivamente costituito in appello il Sig. Flavio Roda, contestando le domande dei reclamanti e insistendo per l'accoglimento delle eccezioni in rito già sollevate in primo grado ed assorbite nella pronuncia del Tribunale.

Sono, poi, seguite in data 28 settembre 2022 controdeduzioni da parte della F.I.S.I. in ordine al reclamo presentato dal Sig. Stefano Maidifassi, controdeduzioni nelle quali la Federazione rileva la correttezza della decisione emessa dal Tribunale Federale con riguardo al rigetto in rito e nel merito del ricorso avanzato.

In medesima data, sono pervenute controdeduzioni anche da parte del Sig. Flavio Roda, tramite le quali viene posta all'attenzione di codesta Corte gli elementi di "specialità" ravvisabili nella celerità del procedimento previsto dal Regolamento per le impugnazioni emanato dal CONI, il quale regola l'ammissione o esclusione delle candidature sulla base della sola immediata applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni di riferimento.

Il Collegio, riunito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2022, nei termini previsti, è pervenuto alla seguente decisione.

Handwritten signature and initials
7

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzitutto, disporsi la riunione dei reclami di cui in epigrafe, essendo evidente la connessione oggettiva e soggettiva di entrambi i gravami.

In via preliminare e vedremo assorbente, occorre delimitare il perimetro del presente giudizio.

I ricorsi e i successivi reclami sono stati proposti ai sensi dell'art. 2 Regolamento Giunta Nazionale CONI. In particolare, l'art. 2 lettera d) del Regolamento consente l'impugnazione da parte di un candidato ammesso (nella specie l'ing. Alessandro Falez, il dott. Angelo Dalpez ed il Sig. Stefano Maldifassi), della candidatura altrui (il Sig. Flavio Roda).

La norma prevede, quindi, che possa essere contestata l'ammissibilità di una candidatura. Si tratta di una anticipazione della tutela giudiziale, ancorché sportiva, agli atti che hanno natura endoprocedimentale o comunque prodromici e preparatori della proclamazione degli eletti.

Il Tribunale Federale ha respinto le impugnative. Ora questa Corte deve verificare se la decisione del Tribunale sia corretta, ovvero se la contestata candidatura del Sig. Flavio Roda sia ammissibile e costui sia, conseguentemente, ricandidabile alla carica di Presidente Federale.

La risposta di questa Corte è positiva e pienamente conforme alla decisione del Tribunale Federale.

Valga osservare quanto segue.

L'art. 2 della Legge 8/2018 prescrive un limite dei mandati degli organi direttivi del CONI e delle Federazioni. Tali organi, tra cui il Presidente, non possono svolgere più di tre mandati.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature is a circular stamp, which appears to be a seal or official mark, though the details are not clearly legible.

La norma in argomento specifica che il mandato è quadriennale, anzi, più precisamente che gli organi "restano in carica quattro anni", ovvero per il cosiddetto "quadriennio olimpico".

Ma la medesima norma non detta ulteriori indicazioni, né specifica se il mandato possa ritenersi esaurito o completo in difetto della sua intera durata, senza dubbio quadriennale. Silenzio reso ancor più evidente dall'abrogazione proprio ad opera della Legge 8/2018, della precedente Legge 15/2014 che prevedeva, invece, una durata del mandato inferiore a due anni e un giorno per potersi candidare a svolgere un successivo terzo mandato, individuando, quindi, una durata minima del mandato.

A tale proposito, proprio per colmare lacune interpretative e proprio per evitare irriducibili differenze di visioni sulla ripetibilità del mandato, sono intervenuti lo Statuto e il R.O.F., come assai puntualmente richiamati dalla sentenza gravata.

Ed infatti, l'art. 46 del R.O.F., recante "elezione dei candidati alle cariche federali", al comma quattro, coerentemente con la Legge 8/2018, pone il limite di rieleggibilità, del Presidente per quel che qui interessa, fino a tre mandati, specificando, però, che deve trattarsi di "tre interi mandati quadriennali".

La norma federale è adeguatamente chiara e non consente equivoci, proprio per la forza descrittiva dell'aggettivo "interi", che qualifica il mandato.

A sua volta, l'art. 48 dello Statuto Federale, ulteriormente individua il limite dei tre mandati, specificando, senza dar luogo a fraintendimenti, che trattasi di mandati "quadriennali".

In altre parole, se il mandato non dura quattro anni, non può essere considerato "mandato" ai fini della cumulabilità.

Quindi, la Federazione, proprio per evitare una polverizzazione delle norme che disciplinano



9

il cumulo dei mandati, non si è limitata a determinarne solo il numero consentito (tre), bensì ha avuto preziosa cura di disciplinarne anche l'effettività (solo se interamente svolti per quattro anni).

E le disposizioni federali, di rango normativo, sono state approvate dal CONI, e guidano il Collegio alla definizione del presente giudizio, come efficacemente hanno guidato il Tribunale nella decisione impugnata.

A nulla vale il richiamo dei reclamanti al parere del Collegio di Garanzia, perché intervenuto su fattispecie non conferente e per di più antecedente la riforma dello Statuto e del R.O.F., e soprattutto in una fattispecie che non aveva riferimenti puntuali circa l'effettiva durata del mandato, e che per questo aveva richiesto l'intervento dell'Organo supremo di Giustizia sportiva.

La sentenza del Tribunale Federale merita altresì conferma anche nella parte in cui esclude che il sindacato possa estendersi all'invocata domanda di annullamento o disapplicazione delle norme federali, attesa la già illustrata e premessa perimetrazione del presente giudizio.

Si tratta, per il vero, di domanda inammissibile, poiché nell'ambito del presente procedimento, per come delineato e azionato nell'ordinamento sportivo, non è consentita comunque la devoluzione al Tribunale Federale, e quindi a questa Corte, della impugnativa di norme, regolamenti e clausole statutarie federali afferenti l'ammissibilità delle candidature a componente di un organo federale, che trova invece diversa collocazione e tutela giurisdizionale al di fuori della giustizia sportiva.

La domanda di annullamento o disapplicazione, in ogni caso, si rivelerebbe anche infondata, attesa la mancanza di qualsivoglia contrasto, antinomia o incompatibilità, tra norme federali, tutte univoche, mai frammentarie, nel considerare il precedente mandato computabile al fine



del divieto di ricandidatura solo se interamente svolto per quattro anni, né tra esse e le norme di settore di rango statale o del CONI, che non si (pre)occupano di precisare la misura del mandato, affinché possa assumere rilievo per lo stesso fine, bensì solo di indicare il numero massimo (tre) dei mandati complessivamente raggiungibile dai candidati.

Attesa l'infondatezza dei reclami, non si rende utile, né necessario, l'esame delle eccezioni sollevate dalla difesa del Sig. Flavio Roda circa l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda.

In conclusione, la candidatura del Sig. Flavio Roda a Presidente Federale per l'Assemblea elettiva del 15 ottobre 2022 va considerata ammissibile, perché conforme e aderente allo Statuto e al R.O.F., avendo egli svolto solo due mandati consecutivi, non potendosi considerare tale quello svolto nel limitato biennio 2012-2014.

P.Q.M.

la Corte Federale d'Appello respinge i reclami riuniti proposti congiuntamente dall'ing. Alessandro Falez e dal dott. Angelo Dalpez e singolarmente dal Sig. Stefano Maldifassi, conferma, per l'effetto, la decisione del Tribunale Federale n. 8/2022, del 22 settembre 2022.

Quanto alle spese di lite, ne dispone la compensazione in ragione delle peculiarità delle questioni trattate.

Ordina incamerarsi la tassa sui reclami.

Ai fini della pubblicazione e diffusione della presente decisione, dispone che la stessa sia pubblicata ai sensi dell'art. 14 R.G.S. FISL.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle Parti ed agli Organi Federali.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Milano, 30 settembre 2022

avv. Daniele Portinaro



avv. Carlo Celani



avv. Florenzo Storelli

